



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 MAR. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **6 marzo** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0013520 del 1.03.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 15.55), sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti (entra alle 15.55), dott. Paolo Maniglio, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore (15.58); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente: prof. Massimo Moscarini.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA
41/12

PERSONALE
5/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 MAR 2012

Incidenza dell'art. 9, comma 21, della Legge 122/2010 sul trattamento economico del personale docente: applicazione Legge 43/2005 e artt. 6, 23, 31 e 103 del D.P.R. 382/1980.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione II^a - Personale:

L'articolo 9, comma 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella legge 30/07/2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" stabilisce che *"I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013, ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici."*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con nota circolare n. 12 del 15 aprile 2011, ha fornito alcuni indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

In particolare, il MEF ha chiarito che, sulla base di quanto disposto dall'art. 9, comma 21, della Legge 122/2010, per il triennio 2011/2013 dovrà essere interrotta nei confronti del personale non contrattualizzato di cui all'art. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, quindi dei professori e dei ricercatori, la corresponsione di tutti gli automatismi stipendiali - intendendosi per tali sia gli adeguamenti retributivi annuali di cui all'art. 24 della legge n. 448/1998 che la maturazione di classi e scatti di stipendio - la cui data naturale di maturazione subirà pertanto uno slittamento di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il suddetto Ministero ha precisato, infine, che per *"progressioni di carriera comunque denominate"* di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 si devono intendere tutte quelle variazioni di carriera che comportano l'acquisizione di posizione/qualifica superiore mediante promozione e che gli effetti di tali avanzamenti intervenuti nel triennio 2011/2013 sono da considerare ai soli fini giuridici.

PERVENUTO IL
1 MAR 2012
RIP. V. GIBETT. III



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 MAR. 2012

In considerazione di quanto sopra, sentite anche altre Università, si è ritenuto di procedere nel senso indicato dal MEF, anche per quanto concerne la conferma nel ruolo di appartenenza, nonché l'applicazione ai ricercatori universitari, dopo il primo anno di servizio, dell'adeguamento di stipendio previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43.

Sulla questione, e in particolare in merito alla conferma nel ruolo di appartenenza, in data 9 giugno 2011 il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali, in risposta all'interpellanza parlamentare n. 2-01113 presentata dall'on. Vassallo, ha chiarito che *"i passaggi da ricercatore o professore associato non confermato a confermato e da professore straordinario a ordinario devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi, peraltro, di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale"*

Tenuto conto di tale interpretazione, il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano, nella seduta del 19/07/2011, ha proposto che *"si considerino le procedure di conferma come procedure non finalizzate alla progressione di carriera e pertanto siano da considerarsi efficaci anche ai fini economici autorizzando nel contempo l'Amministrazione a procedere con i relativi pagamenti."*

Quasi contemporaneamente, il 13/07/2011, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, rispondendo a una richiesta formulata da alcuni ricercatori, anche alla luce di quanto emerso dal resoconto dei lavori della Camera in risposta all'interpellanza Vassallo, ha dichiarato di ritenere che *"quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2005 non possa essere considerato né una progressione automatica dello stipendio né una progressione di carriera, trattandosi di un naturale adeguamento stipendiale e che quindi non si debba applicare la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010."*

Il 15 settembre 2011, in risposta a una seconda interpellanza urgente (n. 2-01186) indirizzata dall'on. Vassallo al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca ha ribadito, a nome di entrambi i Ministeri, la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 alle progressioni economiche dovute ai ricercatori universitari e ai professori associati che ottengono la conferma negli anni 2011, 2012 e 2013 e ai professori straordinari che divengono ordinari nello stesso periodo, perché *"tali passaggi devono essere intesi non"*



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 MAR. 2012

periodo. All'esito positivo della suddetta procedura, il candidato viene confermato, rispettivamente, nel ruolo di ricercatore, professore associato, professore ordinario con inquadramento giuridico ed economico nella classe iniziale della propria qualifica. Da quanto sopra emerge che "... non si tratta di un meccanismo di progressione automatica dello stipendio né di una progressione di carriera, quanto, piuttosto, di una conferma nel ruolo di appartenenza."

Solo in ragione della predetta conferma l'interessato può richiedere il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini di carriera, ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. "Tale riconoscimento" – ha spiegato il Sottosegretario Rossi Doria – "per un verso è condizionato al superamento del predetto giudizio di conferma, per altro verso è subordinato alla presentazione di apposita istanza (e non integra pertanto un meccanismo di <<automatico>> riconoscimento dei servizi prestati), per altro verso ancora i servizi da considerare ai fini dei provvedimenti di ricostruzione della carriera disposti nel periodo 2011/2013 sono relativi a periodi di servizio antecedenti al triennio di conferma e perciò precedenti al gennaio 2011."

Infine, nel corso di un incontro tra una delegazione del Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari e il Presidente della CRUI, il 19/12/2011 è stato concordato, tra l'altro, che debbano essere riconosciuti gli scatti stipendiali previsti dalla legge n. 43/2005 per i ricercatori nel primo triennio di servizio e si è convenuto, altresì, sulla necessità che gli organi competenti chiariscano in modo definitivo e per tutto il personale universitario come deve essere considerata la ricostruzione della carriera all'atto della conferma.

Alla luce del quadro sopra descritto, si è ritenuto opportuno effettuare una nuova indagine per accertare il comportamento delle più significative Università italiane. Da tale sondaggio è emerso che, dopo il Politecnico di Milano e lo IUAV di Venezia, altre, tra cui la Statale di Torino, l'Università di Verona, quella di Siena, Bologna e la Federico II di Napoli, stanno rivedendo la loro posizione, riconoscendo il diritto dei ricercatori neoassunti all'adeguamento stipendiale di cui alla Legge n. 43/2005, nonché l'efficacia, ai fini economici, del passaggio a ricercatori confermati, professori associati confermati e professori ordinari. Solo sul riconoscimento ai fini economici delle ricostruzioni di carriera si riscontrano ancora comportamenti difformi.

Risulta, altresì, che il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia e dell'Università di Sassari, in data 17 gennaio 2012, hanno riconosciuto ai ricercatori non confermati, dopo il primo anno di servizio, l'adeguamento stipendiale di cui alla Legge n. 43/2005.

Anche Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, nella seduta del 30 gennaio 2012, ha deliberato di procedere alla corresponsione, ai



- 6 MAR. 2012

ricercatori universitari dopo il primo anno di servizio, del trattamento economico previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 43/2005 e ai professori e ricercatori degli aumenti stipendiali derivanti dalla conferma nel ruolo di appartenenza e dal riconoscimento ai fini di carriera, ai sensi dell'art. 103, del D.P.R. n. 382/1980, dei servizi pregressi. Di quanto sopra è stata data comunicazione ai professori e ricercatori con nota circolare prot. n. 1668 del 07/02/2012.

Ciò stante, anche al fine di prevenire il formarsi di un contenzioso nel quale l'Amministrazione, con ogni probabilità, sarebbe soccombente, in uniformità al comportamento della maggioranza delle Università italiane, si ritiene opportuno procedere nel seguente modo:

- a) riconoscere l'adeguamento stipendiale previsto dalla Legge n. 43/2005 per i ricercatori non confermati al compimento del primo anno di effettivo servizio, nonché il passaggio a ordinario dei professori straordinari e la conferma in ruolo dei professori associati e dei ricercatori;
- b) soprassedere, al momento, al riconoscimento dei servizi pregressi in attesa che venga meglio definito il problema delle ricostruzioni di carriera di cui all'art. 103 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 in relazione all'incidenza dell'art. 9, comma 21. della Legge 122/2010.

A tale scopo, si è proceduto, per le situazioni richiamate al punto a), a quantificare la spesa derivante sia dall'applicazione del beneficio ex lege 43/2005 ai ricercatori universitari assunti nell'anno 2010 e nell'anno 2011 che hanno compiuto o compiranno il primo anno di servizio, rispettivamente, nel corso del 2011 e del 2012 sia l'ammontare del costo conseguente al riconoscimento, ai fini economici, del passaggio a ordinario dei professori straordinari assunti, negli anni 2008 e 2009 e della conferma nel ruolo di appartenenza dei professori associati e dei ricercatori assunti negli anni medesimi.

La spesa stimata risulterebbe, pertanto, la seguente:

(Legge 43/2005)

Anno 2011

n°119 ricercatori (assunti nel 2010) per un totale di Euro 73.859,30;

Anno 2012

n° 119 ricercatori (assunti nel 2010) per un totale di Euro 689.641,89

n° 69 ricercatori (assunti nel 2011) per un totale di Euro 90.735,15

per un totale complessivo, per gli anni 2011 e 2012, di Euro 854.236,34 al netto di ritenute c.E.

(Conseguimento ordinariato e conferma in ruolo ex artt. 6, 23 e 31 del D.P.R. 382/1980)

Anno 2011

n°16 professori di I^a fascia (assunti nel 2008) per un totale di Euro 11.775,32;

n° 16 professori di II^a fascia (assunti nel 2008) per un totale di euro 45.386,20;

n° 217 ricercatori (assunti nel 2008) per un totale di Euro 168.142,28;

Persone assistenti
 Dott. ...
 ...
 ...

R. ...
 ...
 ...



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 MAR. 2012

Anno 2012

n°16 professori di I^a fascia (assunti nel 2008) per un totale di Euro 38.269,76;
n°16 professori di II^a fascia (assunti nel 2008) per un totale di euro 48.959,92;

n°3 professori di II^a fascia (assunti nel 2009) per un totale di Euro 8.934,29;

n°217 ricercatori (assunti nel 2008) per un totale di Euro 838.956,72;

n°12 ricercatori (assunti nel 2009) per un totale di Euro 8.524,32;

per un totale complessivo, per gli anni 2011 e 2012, di Euro 1.168.948,81 al netto di ritenute c.E.

La spesa complessiva, per entrambe le operazioni, trova copertura sulle risorse finanziarie stanziata nel bilancio di previsione universitario per l'anno 2012 per le spese fisse del personale docente, in relazione alla circostanza che, in sede previsionale, tali spese sono calcolate in termini di costo medio, nonché sulla ulteriore disponibilità derivante dalle maggiori cessazioni per il corrente esercizio finanziario.

Infine, per quanto concerne la situazione di cui al punto b) su cui, come già evidenziato, si ritiene di dovere, allo stato, soprassedere per i motivi suesposti, si è comunque proceduto alla stima del costo derivante dal riconoscimento, ai fini economici, dei servizi pregressi, di cui all'articolo 103 del D.P.R. n. 382/1980.

Premesso quanto sopra, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

Il Cda
Personale
Docente
Vittorio
Mancini

UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
SANGELIS
Luv



..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 41/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'articolo 9, comma 21, del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito nella legge n. 122 del 30/07/2010;**
- **Visto l'articolo 8 della legge n. 240 del 30.12.2010;**
- **Vista la nota circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011;**
- **Viste le risposte alle interpellanze parlamentari del 09/06/2011, 15/09/2011 e 01/12/2011 rivolte dall'on. Vassallo al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministro dell'Economia e delle Finanze;**
- **Ritenuto pertanto opportuno uniformarsi al comportamento della maggioranza delle Università italiane, anche al fine di prevenire il formarsi di un contenzioso in materia, con conseguente aggravio di spesa sul bilancio universitario;**
- **Considerato che sia la spesa derivante dall'applicazione del beneficio di cui alla legge n. 43/2005 ai ricercatori universitari che hanno compiuto il primo anno di servizio nel corso del 2011 o lo compiranno nel corso del 2012, quantificata per complessivi Euro 854.236,34 al netto di ritenute c.E., che il costo conseguente al riconoscimento, ai fini economici, dell'ordinariato e della conferma nel ruolo di appartenenza dei professori e dei ricercatori negli anni 2011 e 2012, stimata per complessivi Euro 1.168.948,81 al netto di ritenute c.E., trovano copertura, in termini di costo medio, sulle risorse finanziarie stanziata nel bilancio di previsione universitario per l'anno 2012 per le spese fisse del personale docente, nonché sulle economie derivanti dalle maggiori cessazioni per l'esercizio finanziario in corso;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 20: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Senatore**

DELIBERA

- **di procedere all'applicazione del beneficio di cui alla legge n. 43/2005 ai ricercatori universitari che hanno compiuto il primo anno di servizio nel corso del 2011 o lo compiranno nel corso del 2012;**



- 6 MAR. 2012

- **di procedere al riconoscimento, ai fini economici, dell'ordinariato e della conferma in ruolo, ex artt. 6, 23 e 31 del D.P.R. 382/1980, conseguiti dai professori e ricercatori negli anni 2011 e 2012;**
- **di non procedere, al momento, al riconoscimento, ai fini economici, del servizio pre-ruolo di cui all'art. 103 del D.P.R. n. 382/1980, ai professori e ricercatori che hanno maturato la conferma negli anni 2011 e 2012, nelle more di una definitiva risoluzione del problema relativo all'incidenza dell'art. 9, comma 21, della legge 122/2010 sulle ricostruzioni di carriera.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... **OMISSIS**